

XII LEGISLATURA 14^ Seduta Venerdì 29 luglio 2022

Deliberazione n. 93 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Modifica all'articolo 65 della legge regionale 12

giugno 2009, n. 19 (Collegato alla manovra di finanza regionale per

l'anno 2009).

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 28, assenti 3

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i tre articoli, che sono approvati, e, dopo gli interventi per dichiarazione di voto contrario dei Consiglieri Tavernise e Alecci e di voto favorevole del Consigliere Graziano, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 28, a favore 20, contrari 8 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 3 agosto 2022

IL SEGRETARIO (Avv. Maria Stefania Lauria)



Allegato alla deliberazione n. 93 del 29 luglio 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA ALL'ARTICOLO 65 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2009, N. 19 (COLLEGATO ALLA MANOVRA DI FINANZA REGIONALE PER L'ANNO 2009)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2022.

Reggio Calabria, 3 agosto 2022

IL PRESIDENTE (Filippo Mancuso)



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la norma che si intende abrogare, la Regione Calabria ha disposto la riduzione, in ragione del 20%, del trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

Con la medesima norma, la Regione ha comunque ritenuto di adottare le misure previste dell'articolo 61, comma 14, del decreto-legge n. 112/2008, in luogo di prevedere l'applicazione in misura integrale o ridotta della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esenti, abolita dal comma 19 del medesimo articolo 61, con ciò non fruendo della facoltà concessale dal comma 21 del suddetto articolo.

La disposizione di legge regionale, pertanto, ha avuto l'effetto di compensare il minore gettito proveniente dall'esenzione dal pagamento dei ticket, riconosciuta quale misura di sostegno nella partecipazione pubblica alla spesa sanitaria.

Al riguardo si sottolinea che, in ragione dell'esigenza di mantenere un'adeguata retribuzione ai vertici aziendali, in considerazione delle funzioni da essi svolte e delle connesse responsabilità, la quasi totalità delle regioni italiane non ha ritenuto di dare corso alla norma statale evitando di procedere alla riduzione al trattamento economico in godimento ai vertici delle aziende sanitarie.

In aggiunta, si rappresenta che, per effetto del disposto di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111, con decorrenza dal 17 luglio 2011 la misura di esenzione di cui al comma 19 dell'articolo 61 del D.L. n. 112/2008 ha cessato di avere efficacia.

Nonostante il venir meno del presupposto normativo originario, il permanere della riduzione operata dall'articolo 65 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 ha fatto sì che in questi anni la Regione Calabria diventasse tra le realtà regionali meno attrattive nella selezione di profili professionali adeguati alla complessità delle attività occorrenti a garantire il conseguimento degli obiettivi del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario.

Per quanto attiene alla sostenibilità finanziaria dei costi connessi all'intervento abrogativo di cui alla presente legge, si rappresenta che la Regione Calabria ha depositato al Tavolo di verifica di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n.311/2004 per l'anno 2021, tenutosi il 26 aprile 2022, i dati di CE IV trimestre 2021 consolidato, opportunamente inseriti nella piattaforma.

Dall'analisi dei dati predetti emerge un risultato economico comprensivo di fiscalità aggiuntiva, pari a 134.485 €/Mln. In tale contesto è di tutta evidenza la sostenibilità finanziaria dell'intervento abrogativo.

A ciò si aggiunga che per il triennio 2022 – 2024, la legge n. 234/2001 (Legge di bilancio 2022) ha previsto un incremento delle disponibilità per il finanziamento della sanità di 124.061 milioni di euro per il 2022, 126.061 milioni per il 2023 e 128.061 per il 2024 corrispondenti a un incremento delle disponibilità per la Regione Calabria compreso tra i 25 e i 30 milioni annui.



La presente legge, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, dispone l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 19/2009, in quanto anacronistico.

La presente legge si compone di tre articoli, come di seguito descritti.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 65 della I.r. 19/2009. L'articolo 2 reca la norma finanziaria, mentre l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di quindici giorni (vacatio legis).

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Attualmente, per effetto dell'articolo 65 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19, il trattamento economico complessivo riconosciuto ai Direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere è pari al 20% di quello statuito dal DPCM 191 luglio 1995, n. 502, per come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319, ed è riassunto nella seguente tabella.

Tabella 1 - Attuale trattamento economico individuale (oneri inclusi) riconosciuto ai direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere

	COMPENSO	ONERI ENTE	ONERI	IRAP	TOTALE
	ANNUO	CASSA	ENTE TFS	ENTE	COMPENSO
		PREVIDENZIALE	2,88%	8,50%	+ ONERI +
		23,80%			IRAP
DIRETTORE	123.949,68 €	29.500,02 €	3.569,75 €	10.535,72 €	167.555,18 €
GENERALE					
DIRETTORE	99.159,60 €	23.599,98 €	2.855,80 €	8.428,57 €	134.043,95 €
SANITARIO					
DIRETTORE	99.159,60 €	23.599,98 €	2.855,80 €	8.428,57 €	134.043,95 €
AMMINISTRATIVO					
TOTALE	322.268,88 €	76.699,99 €	9.281,34 €	27.392,85 €	435.643,07 €

A seguito dell'abrogazione dell'articolo 65 della legge regionale n. 19/2009, per effetto delle disposizioni della presente legge, il trattamento economico complessivo riconosciuto ai Direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere è riportato al valore indicato dal DPCM 191 luglio 1995, n. 502, per come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319, cioè a £. 300.000.000 (€ 154.937,07) per il Direttore generale e a £. 240.000.000 (€ 123.949,66) per il Direttore Sanitario e Amministrativo (80% di quello del Direttore generale), per come riassunto nella tabella seguente.



Tabella 2 - Trattamento economico individuale (oneri inclusi) riconosciuto ai direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere a seguito dell'abrogazione dell'articolo 65 della l.r.19/2009

	COMPENSO	ONERI ENTE	ONERI	IRAP	TOTALE
	ANNUO	CASSA	ENTE TFS	ENTE	COMPENSO
		PREVIDENZIALE	2,88%	8,50%	+ ONERI +
		23,80%			IRAP
DIRETTORE	154.937,07 €	36.875,02 €	4.462,19 €	13.169,65 €	209.443,93 €
GENERALE					
DIRETTORE	123.949,66 €	29.500,02 €	3.569,75 €	10.535,72 €	167.555,14 €
SANITARIO					
DIRETTORE	123.949,66 €	29.500,02 €	3.569,75 €	10.535,72 €	167.555,14 €
AMMINISTRATIVO					
TOTALE	402.836,38 €	95.875,06 €	11.601,69€	34.241,09 €	544.554,22 €

Considerato che le aziende sanitarie e ospedaliere delle Calabria sono 9, dalla presente disposizione derivano maggiori oneri per come di seguito indicato.

Tabella 3 - Maggiori oneri annui

	COMPENSO	ONERI ENTE	ONERI	IRAP	TOTALE
	ANNUO	CASSA	ENTE TFS	ENTE	COMPENSO
		PREVIDENZIALE	2,88%	8,50%	+ ONERI +
		23,80%			IRAP
DIRETTORE	30.987,39 €	7.375,00 €	892,44 €	2.633,93 €	41.888,75 €
GENERALE					
DIRETTORE	24.789,91 €	5.900,00 €	713,95 €	2.107,14 €	33.511,00 €
SANITARIO					
DIRETTORE	24.789,91 €	5.900,00 €	713,95 €	2.107,14 €	33.511,00 €
AMMINISTRATIVO					
TOTALE	80.567,21 €	19.175,00 €	2.320,34 €	6.848,21 €	108.910,76 €
Totale per 9	725.104,92 €	172.574,97 €	20.883,02 €	61.633,92 €	980.196,83 €
Aziende					

Le maggiori risorse finanziarie occorrenti a garantire il pagamento del trattamento economico complessivo ai Direttori generali sono pari a 278.886,51 euro (30.987,39 € x 9), mentre quelle necessarie per Il trattamento economico dei Direttori Sanitari e Amministrativi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione è pari a 446.218,41 euro (24.789,91 € x 9 x 2)

L'incidenza complessiva dell'intervento abrogativo è pari a 980.186,83 euro, di cui 725.104,92 euro (278.886,51 € + 446.218,41 €) riferiti al trattamento lordo spettante ai percipienti, e 255.091,91 euro (172.574,97 € + 20.883,02 € + 61.633,92 €) per oneri riflessi e IRAP a carico datore di lavoro.

Considerato che i maggiori compensi per l'anno in corso saranno erogati solo a decorrere da agosto, per l'annualità 2022 i maggiori oneri sono quantificati in 408.415,35 euro ((€ 980.186,83 /12) *5) e hanno natura corrente.



Maggiori oneri	2022	2023	2024
	408.415,35	980.196,83	980.196,83

IL SEGRETARIO (Avv. Maria Stefania Lauria)



Art. 1 (Modifica all'articolo 65 della I.r. 19/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) è abrogato.

Art. 2 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 408.415,35 euro per l'annualità 2022 e in 980.196,83 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 - 2024, si fa fronte con le risorse del fondo sanitario indistinto assegnato dallo Stato a valere sulle risorse relative al finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) del bilancio di previsione 2022 - 2024.

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.